

circolazione stradale e la qualità dei servizi di autoriparazione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere ad una revisione delle norme contenute nelle leggi 5 febbraio 1992, n. 122 e 11 dicembre 2012, n. 224, tesa a garantire l'aggiornamento della disciplina ivi contenuta, nonché un suo maggiore grado di coordinamento rispetto al diritto dell'Unione europea;

b) introdurre meccanismi volti a fornire maggiore garanzia in merito alla sussistenza di uniformi e adeguati requisiti di professionalità degli operatori delle imprese esercenti attività di autoriparazione, nonché l'utilizzo di attrezzature idonee a garantire la regolarità tecnica degli interventi di riparazione nonché la loro tracciabilità.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al comma 2 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dal comma 1, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e secondo la procedura di cui al comma 2.

9. 03. Moretto.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis - 1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo la lettera *c-quater*), è aggiunta la seguente:

"*c-quinquies*) è utilizzata da guide professionali di pesca in possesso di "Attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi resi" di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, quale unità di appoggio per i praticanti della pesca ricreativa o sportiva.

2. Le spese sostenute per l'acquisto delle unità di appoggio di cui al comma 1 sono detraibili nella misura del 100 per cento dalle imposte sui redditi.

9. 04. Fogliani, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.

Relatore	Relatore	Governo

Art. 10.

Sopprimerlo.

* **10. 1.** Suriano.

* **10. 2.** Spessotto, Vallascas, Vianello, Giuliadori.

* **10. 3.** Scanu.

* **10. 4.** Costanzo.

* **10. 6.** Rampelli.

* 10. 7. Silvestroni, Zucconi, Caiata, De Toma, Rotelli.

* 10. 8. Fassina.

* 10. 9. Rixi, Maccanti, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.

* 10. 10. Del Basso De Caro, Gariglio.

* 10. 11. De Toma.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10

(Delega al Governo in materia di trasporto pubblico non di linea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dello sviluppo economico, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto delle competenze in materia definite dal titolo V della Costituzione, dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2005, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) regolazione delle piattaforme tecnologiche, riconoscendo la differenza tra piattaforme di pura intermediazione (sancita dalla sentenza della Corte di giustizia europea sentenza C-62/19 del 3 dicembre 2020) e le piattaforme che svolgono attività

di trasporto in modalità aggregata, previste nella legge 15 gennaio 1992, n. 21. Il provvedimento tiene conto di quanto stabilito dall'articolo 45 della Costituzione, tutelando le forme artigiane e cooperative e la natura differente delle prestazioni trasporto/intermediazione anche al fine della definizione dei criteri per stabilire gli oneri a carico degli utenti;

b) riduzione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea, attraverso l'introduzione di un Registro elettronico nazionale degli operatori professionali, in forma semplificata, mirato a garantire legalità, contrastare forme di abusivismo diffuso a danno degli operatori rispettosi delle norme di settore, quantificare il numero di licenze e autorizzazioni presenti sul territorio nazionale, prevedendo l'introduzione di targhe professionali;

c) definizione di politiche attive mirate alla costituzione di piattaforme nazionali di settore e aggregazioni di imprese, con l'obiettivo di migliorare l'offerta di servizio, stimolando standard qualitativi più elevati anche attraverso l'adeguamento del livello professionale dei conducenti;

d) garanzia di una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio, al fine di favorire una consapevole scelta nell'offerta, attraverso la promozione di strumenti che permettano di effettuare preventivi di spesa e conoscere i costi indicativi dei servizi, oltre all'istituzione di regole per la gestione di lamentele e disservizi;

e) armonizzazione delle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà, al fine di evitare conflittualità e rallentamenti nell'adozione dei provvedimenti adottati da Regioni ed enti locali;

f) adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche al fine di contrastare l'esercizio non autorizzato del servizio di trasporto

pubblico, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali;

g) adeguamento del Codice della strada, tenendo conto della specificità dell'attività professionale riguardo l'uso della tecnologia di bordo e dei sistemi di sicurezza oltre a revisionare le regole sugli allestimenti taxi in coerenza con l'evoluzione dei prodotti disponibili sul mercato;

h) demandare alle Regioni interessate l'emanazione di norme specifiche in merito al servizio di trasporto svolto con natanti, con particolare riferimento alle aree lagunari.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal decreto legislativo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

10. 12. Pizzetti.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Sostituirlo col seguente:

Art. 10

(Delega in materia di trasporto pubblico non di linea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dello sviluppo economico, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

b) prevedere, tenuto conto delle esigenze di transizione ecologica, abbattimento dei carichi inquinanti e utilizzo di veicoli a emissioni zero, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, le specifiche di compilazione di un foglio di servizio per il servizio di noleggio con conducente;

c) istituire presso il centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante e di quelle di autorizzate per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta, quadriciclo e natante; ai fini della semplificazione prevedere altresì l'adozione di targhe professionali;

d) disciplinare l'attività delle piattaforme tecnologiche, differenziando tra intermediazione e interconnessione degli autoservizi pubblici non di linea, organizzate nelle forme consentite, al fine di mantenere la differenza tra i servizi taxi e NCC;

e) garanzia di una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio,

al fine di favorire una consapevole scelta nell'offerta;

f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard di qualità professionalità e sicurezza nazionali.

g) adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche al fine di contrastare l'esercizio non autorizzato del servizio di trasporto pubblico, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali.

h) uniformare le competenze amministrative per il servizio svolto con natanti.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

10. 13. Polidori, Squeri, Porchietto, Torromino, Sessa, Benigni, Pentangelo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Fermo restando l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno,

Conseguentemente:

al comma 2, lettera b), premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis, comma 8, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,

al comma 2, lettera c), premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis, comma 3, del

decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito , con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,

10. 14. Bruno Bossio.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e di noleggio di unità da diporto;

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

"a-bis) revisione e modifica della disciplina del noleggio di unità da diporto contenuta nel decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di risolvere il fenomeno di concorrenza sleale ai servizi pubblici non di linea svolti a mezzo natante in mare e in acque interne ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e di salvaguardare la funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea propria dei servizi pubblici non di linea."

10. 15. Moretto.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, alinea, dopo le parole: è adottato *aggiungere le seguenti:* , fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,"

Conseguentemente, al medesimo comma 2:

alla lettera a), sostituire le parole: contribuisca a garantire *con le seguenti:* garantisca effettivamente *e dopo le parole:* di tutti i cittadini *aggiungere le seguenti:* in quanto servizio pubblico,

sostituire la lettera b) con la seguente:

b) previsione che l'offerta di servizi consideri, ai fini della programmazione, le nuove forme di mobilità comprese quelle che si svolgono mediante applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche, distinguendo tra l'interconnessione tra vettori e utenti, che prevede la responsabilità diretta nel trasporto da parte dei vettori, e l'intermediazione del servizio di trasporto, dove l'intermediario non ha responsabilità diretta nel trasporto;

alla lettera c), sostituire le parole: , ivi compresa quella relativa ai vincoli territoriali, alle tariffe e ai sistemi di turnazione, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia *con le seguenti:* statale, nel rispetto delle competenze delle Regioni e secondo i principi della programmazione territoriale, della regolazione e del livello dei servizi all'utenza e della garanzia di servizio pubblico;

alla lettera d), sopprimere le parole: anche in sede di conferimento delle licenze, *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* attraverso l'adeguamento del livello professionale dei conducenti, prevedendo adeguati e periodici corsi di formazione per aumentare la qualità e la sicurezza del servizio offerto all'utenza;

alla lettera e), sostituire le parole: garanzia di una migliore *con le seguenti:* accrescimento della;

sostituire la lettera f) con la seguente:

f) armonizzazione della normativa nazionale in considerazione delle competenze specifiche regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali condivisi, garantendo la libertà d'impresa, la promozione e la tutela dell'artigianato e della cooperazione, secondo principi di responsabilità sociale;

dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

g-bis) previsione che per il servizio di trasporto svolto con natanti, con particolare riferimento alle aree lagunari, viste le specificità e le peculiarità del settore, sia regolato dalle Regioni, nel rispetto dei principi stabiliti con legge dello Stato;

g-ter) previsione di norme che consentano di mantenere una regolazione conforme alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in quelle Regioni che abbiano attuato le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, all'articolo 6 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 37 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e all'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, fatte salve le competenze delle Regioni, dei Comuni e delle Città Metropolitane.";

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di due mesi. Il Governo, ove non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, affinché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

10. 16. Paita, Moretto.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole:
 , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) previsione di un regime normativo di tipo autorizzativo volto a disciplinare l'offerta di autoservizi pubblici non di linea mediante l'uso di applicazioni *web* che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti, tenuto conto che il servizio di interconnessione risulta inscindibilmente connesso al servizio di trasporto, costituendone parte integrante;

al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) promozione, ai fini della progettazione e realizzazione, di una applicazione *web* quale interfaccia di una piattaforma tecnologica unica nazionale per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti volta ad aggregare l'offerta di autoservizi pubblici non di linea, recando canoni di maggiore chiarezza e semplificazione dal lato della domanda;

al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: anche in sede di conferimento delle licenze,

al comma 3, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: previa intesa in sede di

al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Sullo schema di decreto legislativo è acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale

il decreto legislativo può essere comunque adottato;

al comma 4, premettere i seguenti periodi: Per l'attuazione del comma 2, lettera *b-bis*), del presente articolo, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione e la realizzazione della applicazione *web* quale interfaccia della piattaforma tecnologica unica nazionale, nonché la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la sua gestione, manutenzione e sviluppo. Agli oneri derivanti dalla predetta disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma <<Fondi di riserva e speciali>> della missione <<Fondi da ripartire>> dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero>> e dopo le parole:

Dall'attuazione delle aggiungere la seguente: altre.

10.17. Casu.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti:

<a) regolazione delle piattaforme tecnologiche, riconoscendo la differenza tra piattaforme di pura intermediazione e le piattaforme che svolgono attività di trasporto in modalità aggregata, previste nella legge 15 gennaio 1992 n. 21, tutelando le forme artigiane e cooperative in coerenza con l'articolo 45 della Costituzione, considerando la natura differente delle prestazioni di trasporto e di intermediazione

anche al fine della definizione dei criteri per stabilire gli oneri a carico degli utenti;

b) riduzione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea, attraverso l'introduzione di un Registro elettronico nazionale degli operatori professionali, in forma semplificata, quantificare il numero di licenze e autorizzazioni presenti sul territorio nazionale, prevedendo l'introduzione di targhe professionali;

c) previsione di sostegni mirati alla costituzione di piattaforme nazionali di settore e aggregazioni di imprese, con l'obiettivo di migliorare l'offerta di servizio, stimolando standard qualitativi più elevati anche attraverso l'adeguamento del livello professionale dei conducenti;

d) introduzione di strumenti di tutela del consumatore, che consentano la conoscenza dei costi indicativi di servizio, la gestione dei reclami, la contestazione e la risoluzione dei disservizi;

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere le lettere e), f) e g);

al comma 3, aggiungere, in fine , il seguente periodo: Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

10. 18. Pizzetti.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, lettera a):

sostituire le parole: agli autoservizi con *le seguenti:* ai servizi;

sostituire la parola: automobilistici con *la seguente:* stradali;

dopo la parola: marittimi, aggiungere le *seguenti:* fluviali, lagunari

aggiungere, in fine, le parole: ampliando la tipologia di veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea così come previsto dall'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;

Conseguentemente:

alla lettera b), sostituire le parole da: applicazioni web *fino alla fine della lettera con le seguenti:* applicazioni e piattaforme informatiche che usano internet o altre reti telematiche per l'incontro della domanda e dell'offerta di mobilità nonché per l'integrazione modale e tariffaria

alla lettera c) sostituire la parola: autoservizi con *la seguente:* servizi;

dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

g-bis) favorire, soprattutto in ambito metropolitano, l'aggregazione in forme associative o almeno il coordinamento dei veicoli, attraverso piattaforme tecnologiche e applicazioni informatiche, per fornire una più uniforme, efficiente e capillare distribuzione degli stessi rispetto alla puntuale e istantanea domanda di mobilità;

g-ter) prevedere la regolamentazione dei servizi pubblici non di linea anche attraverso l'impiego futuro di droni e veicoli a guida completamente autonoma;

g-quater) prevedere, con riferimento alla trasferibilità delle licenze o autorizzazioni, un meccanismo di riassegnazione delle licenze da parte dell'ente locale che consenta l'attribuzione delle stesse mediante procedure trasparenti;

g-quinquies) prevedere l'adeguamento delle sanzioni tra i titolari di autorizzazione di operatori di noleggio con conducente e i titolari delle licenze dei taxi;

g-sexies) prevedere che il servizio di piazza con veicoli a trazione animale di cui all'articolo 70 del codice della strada,

sia previsto esclusivamente in aree in cui è garantita la salvaguardia della salute degli animali consentendo agli enti locali di erogare licenze o autorizzazioni aggiuntive in sostituzione alle autorizzazioni rilasciate per il servizio stesso.

10. 19. De Lorenzis, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Raffa, Traversi, Grippa, Liuzzi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riferimento ai collegamenti per tutte le isole minori.

10. 20. Misiti.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, devono essere dotati dei requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2144, anche attraverso l'installazione, entro 18 mesi dall'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1, di entità tecniche omologate ai sensi del suddetto Regolamento (UE) 2019/2144."

10. 21. Amitrano.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 2, lettera d), dopo la parola: licenze aggiungere le seguenti: aggiuntive, revocate o restituite.

10. 22. Fassina.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche prevedendo l'obbligo per le società che forniscono i predetti servizi web di rendere disponibili al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e agli enti locali i relativi dati in formato aperto.

10. 23. Grippa, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Raffa, Traversi, Liuzzi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) adozione, tenuto conto delle esigenze di transizione ecologica, di misure

per abbattimento dei carichi inquinanti e utilizzo di veicoli a emissioni zero, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno le specifiche di compilazione di un foglio di servizio per il servizio di noleggio con conducente;

b-ter) istituzione presso il centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle autorizzate per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta, quadriciclo e natante; ai fini della semplificazione prevedere altresì l'adozione di targhe professionali;

b-quater) disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche, differenziando tra intermediazione e interconnessione degli autoservizi pubblici non di linea, organizzate nelle forme consentite, al fine di mantenere la differenza tra i servizi taxi e NCC.

10. 24. Polidori, Squeri, Porchietto, Torromino, Sessa, Benigni, Pentangelo.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle più recenti indicazioni contenute nelle segnalazioni al Parlamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

10. 25. Magi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche prevedendo specifici strumenti di compensazione a favore dei soggetti già titolari di licenze o autorizzazioni.

10. 26. Magi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , garantendo la capillarità del servizio, anche intervenendo sui contingenti assegnati ai singoli comuni.

10. 27. Magi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

g-bis) prevedere, tenuto conto delle esigenze di transizione ecologica, l'abbattimento dei carichi inquinanti e l'utilizzo di veicoli ad emissioni 0;

g-ter) dare seguito, all'istituzione del registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura,

motocarozzetta e natante e di quelle autorizzate per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta, quadriciclo e natante, presso il centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, così come previsto dal comma 3 dall'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e, ai fini della semplificazione, prevedere l'adozione di targhe professionali, per l'identificazione dei veicoli;

g-quater) disciplinare l'attività delle piattaforme tecnologiche, così come stabilito nel rispetto delle norme vigenti in materia, differenziando tra la intermediazione e la interconnessione degli autoservizi pubblici non di linea, interconnessione attuata attraverso l'organizzazione di consorzi e cooperative, nelle forme consentite, al fine di mantenere la differenziazione tra i servizi taxi e NCC;

g-quinques) garantire una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio, al fine di favorire una consapevole scelta nell'offerta, attraverso la promozione di strumenti che permettano di effettuare preventivi di spesa e conoscere i costi indicativi dei servizi, oltre all'istituzione di regole per la gestione di lamentele e disservizi;

g-sexies) uniformare le competenze amministrative per il servizio svolto con natanti.

10. 28. Grippa, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Liuzzi, Raffa, Traversi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere che il servizio di piazza con veicoli a trazione animale di cui

all'articolo 70 del codice della strada, sia previsto esclusivamente in aree in cui è garantita la salvaguardia della salute degli animali consentendo agli enti locali di erogare licenze o autorizzazioni aggiuntive in sostituzione alle autorizzazioni rilasciate per il servizio stesso.

10. 29. Flati, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Raffa, Traversi, Grippa, Liuzzi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) riconoscere meccanismi volti a promuovere, per gli enti locali, una quota di licenze ed autorizzazioni a persone fisiche o giuridiche che intendano svolgere servizi di trasporto pubblico non di linea mediante veicoli ad emissioni nulle.

10. 30. De Lorenzis, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Grippa, Liuzzi, Raffa, Traversi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) incentivare la promozione dell'utilizzo di mezzi di trasporto ecologici.

10. 31. Trizzino.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, sostituire le parole: sentita la Conferenza unificata con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata.

* **10. 32.** Pella, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.

* **10. 34.** Grippa, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Liuzzi, Raffa, Traversi.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

10. 35. Caiata, Zucconi, De Toma.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di due mesi. Il Governo, ove non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, affinché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

10. 36. Paita, Nobili, Moretto.

Relatore	Relatore	Governo

* * *

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito altresì il parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.

10. 37. De Lorenzis, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Grippa, Liuzzi, Raffa, Traversi.